



COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Area 4

N. 292 DEL 21/06/2019

OGGETTO:

**COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019
(CCNL 21 MAGGIO 2018)**

**La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del
Comune di Breda di Piave dal 24/06/2019 al 09/07/2019.**

Proposta n. 420/

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 (CCNL 21 MAGGIO 2018)

IL RESPONSABILE AREA 4

Premesso che:

- ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio gli atti di gestione amministrativa;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l'attività dei Responsabili;
- Con delibera di C.C. n. 58 del 17.12.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
- Con delibera di G.C. n. 1 del 05.01.2019, la Giunta Comunale ha attribuito il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2019-2021;
- Il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- Le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, ccnl 22.01.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal revisore unico;
 - RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

Considerato che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei Conti n. 15/2018, che ribadisce quanto segue: *“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016). La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziarie il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio). La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione. La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi*

della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”

Richiamata la deliberazione n. 22 del 20.02.2019 ad oggetto: *“Contrattazione decentrata integrativa in materia di contratto decentrato integrativo 2019-2021. Definizione linee di indirizzo e costituzione parte variabile del fondo.”*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”* cosicché l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016 senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Constatato quindi che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo salario accessorio per l'anno 2019;

Riassunto il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 2019 nel prospetto allegato al presente atto (all. a) ovvero il fondo dell'anno 2016, inteso come importo stanziato per il Fondo risorse decentrate e per le indennità di posizioni organizzative, risulta pari a complessive 121.744,94.= di cui:

- €. 1.147,15.= parte delle risorse variabili (risparmio straordinario a consuntivo dell'anno precedente) non soggetto a limite;
- €. 120.597,79.= soggetto a limite;

e il fondo 2019 risulta pari a complessive €. 193.280,15.= di cui:

- €. 4.000,59.= parte delle risorse variabili (risparmio straordinario a consuntivo dell'anno precedente) non soggetto a limite;
- €. 4.145,65.= parte delle risorse stabili a seguito degli incrementi stabiliti dal neo CCNL EE.LL. non soggetto a limite;
- €. 64.536,18.= incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016) non soggetto a limite;
- €. 120.597,73.= soggetto al limite verificato rispetto contenimento rispetto all'anno 2016;

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2019, nel rispetto delle norme sopracitate;

Verificato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2018;
- nell'anno 2018 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2019 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Dato atto che nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2019 sono state inserite le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 67, c. 3, lett. c), relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016) in quanto l'ente ha provveduto a contrattare i criteri e, di conseguenza, ha approvato il relativo regolamento con delibera di Giunta Comunale n. 161 del 22.12.2018, in particolare:

- €. 52.944,00.= per i lavori di realizzazione della scuola secondaria di I grado “G.Galilei” – I stralcio (cap. 8000/U – cod. bilancio 4.2.2.202);
- €. 9.129,60.= per la realizzazione del piano comunale della mobilità dolce – I stralcio (cap. 10025/U – cod. bilancio 10.5.2.202);
- €. 2.462,58.= per i lavori di realizzazione nuovo blocco loculi nel cimitero capoluogo (cap. 9020/U – cod. bilancio 12.9.2.202);

Tenuto conto che il Fondo risorse decentrate 2019, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente

all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2019, nell'ammontare complessivo pari ad €. 146.507,15.= come da prospetto "*Fondo risorse decentrate - anno 2019*", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. a) oltre al Fondo per lavoro straordinario pari a €. 9.263,57.= (il fondo straordinario è stato già impegnato con proprio atto n. 15 del 19.01.2019) dando atto che:

- a decorrere dall'anno 2018 è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2014 relative all'anno 2017 (art. 67, comma 1, CCNL 21.05.2018) pari ad €. 75.413,07.=-;
- nell'importo consolidato di cui sopra è confluito altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 2004 pari allo 0,20% del monte salari 2001 esclusa la dirigenza (art. 67, comma 1, CCNL 21.05.2018) pari ad €. 1.139,42.=-;
- nell'anno 2016 risultano decurtazioni sulla parte stabile rispetto ai vincoli sul fondo 2015 che generano riduzione del fondo dell'anno per €. 2.868,72.=-;
- le risorse stabili sono incrementate a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 per un importo complessivo di €. 4.145,65.=, art. 67, comma 2 lett. a) e b), del CCNL 21.05.2018, tale somma ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 non è assoggettata ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- per le risorse variabili l'amministrazione ha proceduto all'integrazione dell'1,2% (art. 67, c. 4, CCNL 21.05.2018) con propria deliberazione di Giunta Comunale 22 per l'importo di €.4.463,30 soggetto a limite, quindi, decurtato di €. 682,92;
- il risparmio di straordinario 2018 alimenta le risorse variabili per €. 4.000,59.=-
- la decurtazione del fondo pari ad €. 2.500,00.= è stata effettuata ai fini del contenimento del complessivo fondo salario accessorio, per istituzione di neo posizione organizzativa a valere dal 2018;
- art. 67, c. 3, lett. c, incentivi per le funzioni tecniche pari ad €. 64.536,18.=-;

Richiamato il D.Lgs. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formato parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 21 maggio 2018, come da allegato a), il Fondo delle risorse decentrate – risorse stabili – per l'anno 2019, come da prospetto allegato, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;
3. di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2019 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative e/o nuove disposizioni contrattuali;
4. di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2019 trova copertura negli appositi

capitoli al macroaggregato 101 del Titolo I del bilancio di previsione corrente esercizio in competenza, e al macroaggregato 202 del titolo II per gli incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016, nelle missioni e programmi necessari per il pagamento delle voci stipendiali ad esso imputabili, oltre agli oneri riflessi a carico dell'Ente quali gli oneri previdenziali ed assicurativi, che trovano copertura nel Macroaggregato 0101, 0202 e l'onere Irap che trova copertura nel Macroaggregato 0102;

5. di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2019 entro il 31 dicembre anno corrente, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
6. di trasmettere la presente al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza;
7. di comunicare per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente – Personale – Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Li,

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 4
Baggio dr.ssa Gianstella Aniska

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Gianstella Baggio;1;2339772

DESCRIZIONE	IMPORTI
Risorse stabili	
(1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - (ART. 67 C.1 CCNL 2018) - Come certificato dall'organo di revisione contabile	75.413,07
(2) (A DEDURRE) RISORSE DESTINATE NEL 2017 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)	
(3a) INCREMENTO DI EURO 83,20 SU BASE ANNUA PER DIPENDENTE (IN SERVIZIO AL 31.12.2015) - N.B. DAL 2019	2.163,20
(3b) DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIME	1.982,45
(4) R.I.A. E ASSEGNI AD PERSONAM NON PIU' CORRISPOSTI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	
(5) EVENTUALI RISORSE RIASSORBITE (ART. 2, C. 3, D.LGS. 30 MARZO 2001, n. 165)	
(6) ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TRASFERITO	
(7) RIDUZIONI STABILI DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	
(8) MAGGIORI TRATTAMENTI ECONOMICI PER INCREMENTO STABILE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE	
(9) TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO (ART. 20, D.LGS. 75/2017)	
(10) (A DEDURRE) EVENTUALI DECURTAZIONI	
(11) (A DEDURRE) DECURTAZIONE PERMANENTE DAL 2015	2.868,72
TOTALE RISORSE STABILI	76.690,00
a) Risorse variabili soggette a limitazione	
(12) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)	
(13) RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, LETT. P), D.LGS 446/1997)	
(14) INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 67, C.4, CCNL 21.5.2018)	4.463,30
(15) MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)	
(16) PERSONALE DELLE CASE DA GIOCO - (ART. 63, C. 3, LETT. G), CCNL 21.5.2018)	
(17) COMPENSI UNA TANTUM (FRAZIONE DI R.I.A.) PER PERSONALE CESSATO (ART. 67, C.3, LETT. D), CCNL 21.5.2018)	
(18) CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE (ART. 67, C. 5, CCNL 21.5.2018)	
(A DEDURRE) DECURTAZIONI DEL FONDO - RISORSE VARIABILI DAL 2015	682,92
(A DEDURRE) DECURTAZIONI PER CONTENIMENTO FONDO SALARIO ACCESSORIO	2.500,00
Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, D.Lgs. 75/2017)	1.280,38
b) Risorse variabili non soggette a limitazione	
(19) EVENTUALI RISORSE RESIDUE ANNI PRECEDENTI - (ART. 68, C.1, CCNL 21 MAGGIO 2018)	
(20) RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, C. 1, LETT. K); ART. 16, COMMI 4-5-6, DL 98/2011)	
(21) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)	64.536,18
(22) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)	
(23) EVENTUALI RISPARMI DELLA GESTIONE DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - (ART. 67, C. 3, LETT. E), CCNL 21.5.2018)	4.000,59
(24) INTEGRAZIONE DEL FONDO PER TRASFERIMENTI DI PERSONALE - (ART. 67, C. 3, LETT. K), CCNL 21.5.2018)	
(25) COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	
Totale Risorse variabili non soggette a limitazione	68.536,77
TOTALE RISORSE VARIABILI	69.817,15
TOTALE	146.507,15
TOTALE DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO	73.824,73
(A SOMMARE) FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO (SOLO PER ENTI SENZA DIRIGENZA)	46.773,06
TOTALE COMPLESSIVO DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO	120.597,79
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 LORDO	120.597,79
A DEDURRE: RISORSE DESTINATE NEL 2016 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)	
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 NETTO	120.597,79
	LIMITE OK